

Pubblicato il 12/09/2022

N. 01350/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2022, proposto da Camilla Piazzì, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Grani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Villafranca, via Luigi Zago n. 13;

contro

Azienda Zero, in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Stefania Paccosi, Tamara Bisan e Giulia Guerra, non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti concorsuali successivi alla delibera di ammissione dei candidati del Concorso per la copertura di 47 posti di dirigente psicologo indetto con Bando pubblicato sul BUR n° 165 del 2021

e sulla GU n° 6 del 22 e segnatamente: i) della deliberazione di somministrare ai candidati, quale prova scritta, un test a risposte multiple; ii) il *test* a risposte multiple n° 0001007 somministrato alla ricorrente; iii) del giudizio di non ammissione della ricorrente alla seconda prova; iv) tutti gli atti e provvedimenti concorsuali successivi anche se ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Zero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Azienda Zero, ente al quale ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, è demandato, tra le diverse funzioni attribuite, anche il compito di gestire le procedure di selezione del personale del comparto sanità, con bando pubblicato sul B.U.R Veneto n. 165 del 10 dicembre 2021 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2022, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 47 posti di dirigente psicologo – disciplina di psicoterapia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo (Area di Psicologia, Ruolo Sanitario – Profilo Professionale: Dirigente Psicologo), suddivisi nelle varie Aziende ULSS del territorio regionale.

Il bando prevedeva la possibilità di effettuare delle preselezioni in base al numero di domande pervenute, una prova scritta consistente nella *“impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o*

soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso”, una prova pratica ed una orale.

Hanno presentato domanda di partecipazione al concorso 2.140 candidati.

Nonostante il consistente numero di concorrenti, l’Amministrazione ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, espressamente prevista dal bando, di effettuare le preselezioni.

La Commissione nella prima seduta, come risulta dal verbale n. 1 del 12 maggio 2022 (cfr. doc. 4 allegato alle difese della parte resistente), visto l’elevato numero di candidati, ha ritenuto, per ottenere una semplificazione delle modalità di correzione della prima prova scritta, di predisporre in luogo di quanto previsto dal bando, un *test* consistente in 30 domande a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una soltanto corretta, con l’attribuzione di un punto per ogni risposta corretta, e di zero punti per ogni risposta errata, omessa o multipla, subordinando il superamento al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici pari a 21/30.

In data 1° giugno 2022, si è svolta la prima prova mediante la somministrazione del test.

La ricorrente è una candidata che non ha superato il test, e deduce di aver subito un pregiudizio dal mancato svolgimento della prima prova scritta secondo le modalità previste dal bando, in ragione della diversità di preparazione, studio ed apprendimento richieste per lo svolgimento dell’analisi di un caso psico-patologico presentato sotto forma di storia psico-clinica scritta, rispetto alla compilazione di un *test* a risposta multipla da completare in 30 minuti.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna gli atti della procedura con un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 54 del DPR 10 dicembre 1997. n. 483, come richiamato dall’art. 2 del Regolamento 15 settembre 2017, n. 3, della Regione del Veneto e della *lex specialis*

costituita dal Bando e segnatamente dalle disposizioni contenute nel capitolo “Commissione esaminatrice e prove d’esame” alla pagina 7.

In sostanza la ricorrente sostiene che è stato violato il bando, nella parte in cui disciplina l’oggetto e le modalità di svolgimento della prova preselettiva (paragrafo rubricato “*procedura di preselezione*”) e della prova scritta (paragrafo rubricato “*commissione esaminatrice e prove d’esame*”), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 483 del 1997 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994, e dei principi di trasparenza, imparzialità e del legittimo affidamento dei candidati.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente eccependo in rito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse perché con sentenza di questa stessa Sezione 21 luglio 2022, n. 1212, è stata annullata la procedura concorsuale oggetto di impugnazione e la pronuncia estende i suoi effetti nei confronti di tutti i candidati e quindi anche nei confronti della ricorrente.

Nel merito l’Amministrazione replica che la facoltà di somministrare la prima prova scritta mediante forme semplificate, deve ritenersi implicita nel bando, perché presente nelle fonti normative espressamente richiamate e, segnatamente, nell’art. 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56, e nell’art. 28, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44. Infatti, prosegue Azienda Zero, entrambe le norme richiamate consentono la possibilità, l’una sul piano nazionale, l’altra trasponendo il principio nell’ordinamento regionale, di prevedere forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta multipla.

Alla camera di consiglio del 7 settembre 2022, avvisate le parti della possibile definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla parte resistente. Infatti, la giurisprudenza subordina la suddetta dichiarazione di improcedibilità “*ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742). Qualora, invece, permanga un interesse della parte all'esame della censura, anche ai soli fini risarcitori, il giudice procedente è tenuto a statuire nel merito, onde evitare un'elusione dell'obbligo di pronunciare sulla domanda (Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1214)*” (così, Consiglio di Stato, Sez. VII, 16 febbraio 2022 n. 1155).

Nel caso di specie l'Amministrazione alle pagine 11 e 12 della memoria di costituzione in giudizio e nel corso della trattazione orale ha manifestato l'intenzione di ricorrere in appello avverso la sentenza di questa Sezione 21 luglio 2022, n. 1212.

Tale circostanza, atteso che la questione è ancora *sub iudice*, determina di per sé la permanenza dell'interesse della ricorrente a veder definita nel merito la propria posizione. La ricorrente infatti propone un'azione processualmente autonoma rispetto a quella dei candidati che hanno proposto il ricorso accolto dalla sopra citata sentenza, e tale circostanza astrattamente potrebbe determinare, per cause non preventivamente determinabili, in rito o nel merito, esiti diversi dei due contenziosi. È pertanto da escludersi che nella fattispecie in esame vi sia la certezza dell'inutilità di una pronuncia nel merito.

Nel merito il ricorso deve essere accolto.

Come già osservato nella sentenza di questa Sezione 21 luglio 2022, n. 1212, alla luce della documentazione versata in atti, non è condivisibile la tesi di Azienda Zero secondo cui la possibilità di somministrare la prima

prova scritta in forma semplificata mediante *test* a risposta multipla doveva ritenersi implicita nei richiami normativi effettuati dal bando.

È vero che la normativa regionale richiamata ammette tale possibilità.

Tuttavia essa demanda esplicitamente la scelta discrezionale circa le modalità di svolgimento delle prove, non di volta in volta alla commissione giudicatrice, ma solamente al bando.

L'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 44 del 2019, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 48 del 2019, prevede infatti che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego *“i bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti regionali, inclusi quelli del servizio sanitario regionale possono prevedere o continuare a prevedere (...) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla”*

È pertanto evidente che, anche in forza della normativa di rango primario richiamata dal bando e da Azienda Zero nelle proprie difese, la discrezionalità dell'Amministrazione nel decidere le modalità di svolgimento delle prove, si esaurisce nelle previsioni del bando, e quando l'Amministrazione, come nel caso di specie, si sia autovincolata, non può successivamente discostarsi da quanto previsto.

Nel bando era stata prevista, come unica modalità di svolgimento della prima prova scritta, l'impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso, ricalcando quanto stabilito dall'art. 54 del D.P.R. n. 483 del 1997 per le prove di esame relative al profilo di psicologo del personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale.

Pertanto la commissione non poteva discostarsi da tale previsione decidendo di far svolgere la prova scritta mediante una modalità, esclusa dal bando, consistente nella somministrazione di un *test* a risposta multipla.

Per completezza va soggiunto che il richiamo contenuto nel bando alla possibilità di far svolgere la prova sotto forma di soluzione di quesiti a risposta sintetica, non può ritenersi equivalente al *test*.

Infatti, come osservato in giurisprudenza, solo la stesura di un elaborato consente di saggiare la capacità argomentativa e di elaborazione personale dei candidati secondo criteri di logicità e di esame critico delle questioni, mentre i *test* mirano essenzialmente a verificare la conoscenza nozionistica da parte dei concorrenti nei particolari argomenti oggetto delle prove (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 17 gennaio 2022, n. 126 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Pertanto nella fattispecie in esame, appurato che la commissione ha previsto per la prima prova modalità diverse da quelle stabilite dal bando, e tenuto conto che, secondo la richiamata disciplina regionale, l'introduzione di forme semplificate di svolgimento delle prove scritte è consentita se prevista dal bando, trovano piena esplicazione i principi enunciati in giurisprudenza in casi analoghi, rispetto ai quali si è affermato che *“il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2019, n. 257)”* (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. I, 25

ottobre 2019, n. 1139; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932).

In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere accolto e per l'effetto il provvedimento di mancata ammissione della ricorrente alla prova pratica deve essere annullato insieme agli altri atti impugnati, con conseguente necessità di rinnovazione della procedura secondo le modalità previste dal bando.

Nonostante l'esito del giudizio, le peculiarità della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nel senso precisato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

